






Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2013/6**
Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI PORDENONE**
Ufficio proponente: **SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**
Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**
Proponente: **VINCENZO ROMOR**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 03/06/2013**
Firmatario: **MORO EMILIANA**
Esito: **POSITIVO**
Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 03/06/2013**
Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
Esito: **POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
reqolamento.pdf	firmato	03/06/2013 17:59:13	BORTOLUSSI MICHELE		 
TESTOCON.rtf	firmato	03/06/2013 17:58:55	BORTOLUSSI MICHELE		

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, dott. Vincenzo Romor

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

con la Legge n. 20 del 18 agosto 2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" la Regione Friuli Venezia Giulia intende garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali.

Successivamente, a ottobre 2011, con D.P.R. n. 230, è stato emanato il regolamento per l'attuazione della legge suddetta che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) stabilisce:

- i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla legge, compresi i servizi sperimentali;
- le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi da parte dei soggetti accreditati;
- le modalità per la concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Amministrazione Regionale è stato attivato un tavolo di lavoro tra gli operatori sia tecnico/pedagogici che amministrativi dei Comuni della provincia gestori di nidi d'infanzia (Pordenone, Cordenons, Porcia, Maniago e San Vito al Tagliamento) per la definizione di regolamenti condivisi nei loro tratti generali e adattati poi alle singole realtà dei vari Comuni.

Il regolamento che viene posto all'approvazione del Consiglio Comunale riordina quindi la gestione dei nidi d'infanzia gestiti in forma diretta, Germoglio e Aquilone, ricomprende i servizi accreditati e definisce obiettivi e caratteristiche dei Servizi integrativi, sperimentali e ricreativi visti come risposta ai diversificati bisogni di bambini e famiglie.

Le principali novità, rispetto al precedente regolamento, risalente al 1989, riguardano:

- libera scelta delle famiglie fra nidi comunali e nidi accreditati a cui si può accedere o con tariffe agevolate o con contribuzione economica da parte dell'amministrazione comunale per l'abbattimento di parte del costo a carico delle famiglie;
- accesso ai nidi per bambini residenti in Pordenone, da comuni convenzionati o accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie;
- possibilità di presentazione della domanda anche per bambini che nasceranno in maggio e in dicembre dopo la scadenza dei termini di iscrizione;
- riorganizzazione del sistema raccolta delle iscrizioni, della formulazione della graduatoria, dell'ammissione di fratelli o gemelli, dei trasferimenti di bambini fra servizi pubblici e pubblici/privati richiesti dalla famiglia;
- definizione di nucleo familiare;
- formazione delle sezioni e rapporti numerici, che, pur aumentati, tenendo presente età e competenze di ciascuno, sostengono gruppi solidi di bambini, accoglienti verso l'altro, dove ciascuno abbia l'attenzione dovuta, garantendo il mantenimento della qualità dei servizi;
- funzionamento del Comitato di Gestione;
- aggiornamento delle disposizioni sanitarie per ammissione e riammissione al servizio anche dopo malattia.

Il testo del nuovo regolamento proposto è stato condiviso ed approvato anche dal Comitato di Gestione dei nidi ed è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Terza in data 29 maggio 2013, della quale sono stati accolte le proposte di modifica.

La sua approvazione comporterà l' automatico adeguamento e aggiornamento sia della Carta del Servizio che dell' Avviso pubblico per l'accreditamento, da parte del Comune di Pordenone, dei servizi all'infanzia.

Considerato pertanto necessario procedere all'approvazione del regolamento, il cui testo è allegato alla presente deliberazione ed è parte integrante della stessa;

Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con votazione

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pordenone il cui testo è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;
2. di prendere atto che la sua approvazione comporterà automaticamente anche l'adeguamento e l'aggiornamento della Carta del Servizio e dell'Avviso pubblico per l'accreditamento, da parte del Comune di Pordenone, dei servizi all'infanzia.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI PORDENONE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

Testo entrato in vigore il

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – I bambini come soggetti di diritto

Art. 2 - Indirizzi generali

Art. 3 – Servizi socio-educativi per la prima infanzia

TITOLO SECONDO – NIDI D'INFANZIA

Art. 4 – Definizione e caratteristiche – principi generali

Art. 5 – Nidi d'infanzia gestiti in forma diretta dal Comune di Pordenone

Art. 6 – Accesso ai nidi d'infanzia – Requisiti

Art. 7 – Domande d'iscrizione

Art. 8 – Graduatorie

Art. 9 – Assegnazione dei posti – rinunce temporanee e definitive

Art. 10 – Trasferimenti

TITOLO TERZO - FREQUENZA NIDI D'INFANZIA E TARIFFE

Art. 11 – Incontro di presentazione del servizio – inizio della frequenza

Art. 12 – Frequenza

Art. 13 – Ritiri – Assenze – Mantenimento del diritto alla frequenza

Art. 14 – Rette di frequenza – Definizione "Nucleo familiare"

TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Art. 15 – Calendario ed orari

Art. 16 – Sezioni e rapporti numerici

Art. 17 – La programmazione pedagogica ed organizzativa

Art. 18 – Alimentazione

Art. 19 – Assistenza sanitaria e assicurazioni

TITOLO QUINTO - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE – ORGANISMI COLLEGGIALI

Art. 20 – Organismi collegiali

Art. 21 – Comitato di Gestione

Art. 22 – Assemblea dei genitori

Art. 23 – Elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione

TITOLO SESTO - IL PERSONALE

Art. 24 – Figure professionali

Art. 25 – Assemblea di servizio del personale

Art. 26 – Collegio degli educatori

Art. 27 – Formazione permanente

TITOLO SETTIMO – SERVIZI INTEGRATIVI, SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI

Servizi integrativi

Art. 28 – Obiettivi e caratteristiche

Art. 29 – Spazi gioco

Art. 30 – Centro Gioco per bambini e genitori

Servizi sperimentali e ricreativi

Art. 31 - Obiettivi e caratteristiche

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Rinvio

Art. 33 – Entrata in vigore

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - I bambini come soggetti di diritto

1. Nel presente regolamento con il termine bambino si intende ogni essere umano avente una età compresa tra i tre mesi e i tre anni senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinione politica dei suoi genitori o rappresentanti legali, nonché di condizioni personali e sociali.
2. Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.05.1991.
3. L'Amministrazione comunale recepisce tali principi fondamentali e, nei limiti delle proprie competenze, riconosce il bambino come persona e cittadino avente il diritto alla vita, il diritto alla propria identità, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla libertà di ogni forma di espressione, il diritto al gioco, il diritto all'educazione, il diritto al benessere sociale, spirituale, morale e il diritto alla salute fisica e psichica. Attiva, anche in sinergia con altri enti, associazioni o organismi istituzionali, forme di ascolto, tutela e garanzia, rimuovendo ogni ostacolo e discriminazione e creando le condizioni per l'avvio di processi educativi in cui il bambino possa esprimere le sue potenzialità e formare la sua identità.

Art. 2 – Indirizzi generali

In conformità e nel rispetto della normativa in vigore che pone in capo ai Comuni la responsabilità di autorizzare ed accreditare i servizi per l'infanzia sia a gestione pubblica che privata, istituisce e gestisce i propri Servizi Educativi per l'infanzia in modo tale che costituiscano insieme a quelli privati un "sistema" orientato a comprendere i bisogni delle famiglie e rispondere alle loro esigenze.

Art. 3 - Servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali e ricreativi come definiti dalla normativa regionale. Tali servizi operano in stretto collegamento e continuità tra loro e collaborano con il sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti.
2. I servizi per la prima infanzia offrono ai bambini opportunità di formazione e socializzazione, affiancando e sostenendo le famiglie nell'educazione e nella cura dei figli in modo da favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e dei tempi di lavoro. Concorrono alla prevenzione delle situazioni di svantaggio.
3. Il sistema integrato dei servizi fornisce ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze del bambino e della sua famiglia attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.

TITOLO SECONDO – NIDI D'INFANZIA

Art. 4 - Definizione e caratteristiche – principi generali

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che:
 - a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura;
 - b) sostiene le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei

figli e nelle scelte educative.

2. Il nido d'infanzia è un servizio diurno, funziona con orario giornaliero pari o superiore a cinque ore e per almeno cinque giorni alla settimana garantendo il servizio di mensa e riposo in spazi idonei.

3. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia in base alla disponibilità del nido, che, di norma, non può essere superiore alle dieci ore, mentre può essere inferiore alle cinque ore purché comprensivo della fruizione del pasto o del riposo pomeridiano, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Nidi d'infanzia gestiti in forma diretta dal Comune di Pordenone

1. Il Comune di Pordenone gestisce in forma diretta il nido d'infanzia "Germoglio" situato in via Auronzo 8 e il nido d'infanzia "Aquilone" situato in Via General Cantore 9 in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano la materia tra cui la Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 20, il D.P.Reg. 27 marzo 2006 n. 87/PRES ed il D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/OPres e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il nido d'infanzia Germoglio ha una capacità ricettiva complessiva di n. 56 bambini nella fascia oraria del mattino e di n. 49 nella fascia pomeridiana; i bambini sono, di norma, accolti in tre sezioni: Gemme, Foglie e Fiori.

Il nido d'infanzia Aquilone ha una capacità ricettiva complessiva di n. 42 bambini sia nella fascia oraria del mattino che nella fascia pomeridiana; i bambini sono, di norma, accolti in tre sezioni: Bruchini, Coccinelle e Farfalle.

Tali capienze, determinate dagli spazi, possono essere aumentate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando i rapporti numerici educatori/bambini

Art. 6 – Accesso ai nidi d'infanzia – Requisiti

1. Hanno diritto all'ammissione ai nidi d'infanzia gestiti in forma diretta dal Comune di Pordenone e all'accesso ai voucher previsti per la frequenza presso i nidi d'infanzia privati accreditati dal Comune stesso, i bambini residenti con almeno un genitore nel territorio comunale di Pordenone, di età compresa tra i tre mesi da compiersi entro il 1° settembre dell'anno in cui viene presentata domanda d'iscrizione e i tre anni da compiersi dopo il 31 dicembre dello stesso anno. E' data facoltà ai genitori di optare per il servizio comunale o per i servizi privati accreditati dal Comune stesso, compatibilmente con la disponibilità dei posti in tali servizi e delle risorse di bilancio.

Per i cittadini extracomunitari oltre alla residenza è richiesta la presentazione del documento di soggiorno rilasciato dall'autorità competente in corso di validità.

2. Non è motivo di esclusione dall'accesso ai nidi d'infanzia il requisito di sesso, cultura, lingua, religione, etnia e gruppo sociale.

3. I nidi d'infanzia garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione. La loro incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione e da pregiudicare un'equilibrata funzionalità del Servizio. Compete al Responsabile del Servizio stabilire l'incidenza massima di queste ammissioni sulla base dei singoli casi che si presenteranno di anno in anno, sentiti i servizi invianti.

4. Può essere autorizzato il mantenimento della frequenza di bambini di età superiore ai tre anni, su richiesta della famiglia supportata da relazione dei servizi sociali o sanitari territorialmente

competenti, in relazione alla fase di sviluppo attraversata dal bambino prima di accedere alla scuola dell'infanzia.

5. Può essere prevista l'ammissione di bambini provenienti da altri Comuni fino a copertura dei posti disponibili rimasti. L'ammissione in tal caso dovrà essere disciplinata da apposita convenzione tra gli Enti interessati con conseguente partecipazione economica ai costi di gestione; verrà data priorità di ammissione ai bambini provenienti dai Comuni dello stesso Ambito distrettuale, se convenzionati.

6. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti in presenza dei requisiti d'età possono accedere al nido:

- i bambini non residenti qualora in affido familiare o preadottivo presso un nucleo familiare residente;
- i bambini non residenti accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie.

7. In caso di cambiamento di residenza, la famiglia deve darne comunicazione tempestiva all'ufficio Nidi e Infanzia. Se la famiglia si trasferisce in un Comune convenzionato il posto nido verrà garantito secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni in vigore.

Ove, per effetto del trasferimento della famiglia, vengano meno i requisiti predetti, il bambino:

- a) se risulta nella lista di attesa, non ha più titolo a ricevere proposte di accogliimento;
- b) se frequenta, viene dimesso dal nido a far data dalla fine del mese successivo in cui è stata fatta richiesta di cambio di residenza nel nuovo comune.

Qualora la famiglia non informi tempestivamente il Servizio della modifica della propria residenza sarà tenuta a pagare la retta massima prevista per la fascia di utilizzo frequentata con la maggiorazione del 50% per il periodo corrispondente dal cambio di indirizzo fino al momento della dimissione dal servizio.

Art. 7 - Domande d'iscrizione

1. Le domande d'iscrizione ai nidi d'infanzia del Comune di Pordenone e per l'accesso ai voucher previsti dall'Amministrazione Comunale per la frequenza ai servizi accreditati dal Comune stesso sono presentate, redatte su apposito modulo e corredate dai documenti richiesti dall'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di aprile, per l'anno educativo entrante, secondo le modalità rese note, di anno in anno, con avviso che verrà pubblicato anche sul sito internet istituzionale.

2. Possono essere presentate domande d'iscrizione anche per i bambini la cui data di nascita è prevista entro il 31 maggio. La data presunta del parto deve essere appositamente documentata all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui il minore nasca in data posteriore al 31 maggio dell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione, la domanda viene tenuta in considerazione per la graduatoria di gennaio dell'anno successivo.

3. Ulteriori domande potranno essere presentate dal mese di giugno al 15 del mese di dicembre. Qualora il 15 dicembre non fosse giorno lavorativo tale scadenza verrà portata al lunedì successivo. Tali domande verranno inserite in graduatoria nel mese di gennaio per inserimenti nei nidi d'infanzia comunali in caso di disponibilità di posti o per l'ottenimento dei voucher per la frequenza ai nidi privati accreditati in caso di disponibilità finanziarie. Per bambini la cui data di nascita è prevista entro il 31 dicembre si procederà analogamente a quanto previsto al comma 2.

4. Verranno accettate esclusivamente le domande pervenute entro le date citate ai commi 1. e 3.

5. In caso di esaurimento della graduatoria per sezioni utile alle ammissioni per il mese di settembre, ci si avvarrà delle domande poste nella graduatorie delle altre sezioni con età anagrafica del bambino più vicina alla sezione con posti disponibili e, in subordine, delle

graduatorie degli utenti residenti nei Comuni convenzionati ponendo attenzione a formare gruppi omogenei di bambini.

Nel caso in cui le graduatorie elaborate per sezioni di età dei bambini con le istanze presentate nel mese di aprile si esaurissero prima del 15 dicembre o non permettessero formazioni di gruppi omogenei di bambini, potranno essere prese in esame le domande pervenute dal mese di giugno e relative alla sezione con posti rimasti vacanti per le quali verrà predisposta apposita graduatoria dandone tempestiva comunicazione al Comitato di Gestione. Sarà compito del Responsabile del Servizio definire le priorità di ammissione.

6. Una volta ammesso il bambino ha titolo a frequentare i nidi d'infanzia comunali senza necessità di ripresentare la domanda d'iscrizione, fino al termine del ciclo educativo. Sarà sufficiente la presentazione da parte della famiglia di un modulo semplificato per la richiesta di riconferma al posto. All'atto della presentazione della riconferma il genitore può chiedere sia il trasferimento ad altra sede che la modifica dell'orario di frequenza del proprio figlio rispetto all'anno precedente. In caso di esubero di richiesta di utilizzo del servizio in orario pomeridiano verranno tenute in considerazione prioritariamente le domande pervenute da famiglie in cui entrambi i genitori siano in attività lavorativa in orario pomeridiano, salvo le situazioni accompagnate da relazione dei servizi pubblici competenti.

Art. 8 – Graduatorie

1. Sulla base delle domande d'iscrizione presentate, vengono elaborate le graduatorie per l'ammissione ai nidi, secondo i criteri e i punteggi approvati dal Consiglio Comunale che tengono conto prioritariamente della residenza, della composizione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale, di disabilità.

2. Le graduatorie vengono elaborate distinte per fasce d'età e precisamente:

- Sezione piccoli – comprendente i bambini di età compresa fra i tre e gli undici mesi compiuti
 - Sezione medi - comprendente i bambini di età compresa fra i dodici e i diciannove mesi compiuti
 - Sezione grandi – comprendente i bambini di età compresa fra i venti e i trentasei mesi compiuti.
- Le età dei bambini vengono calcolate alla data del 1° settembre dell'anno educativo di riferimento.

3. I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite, all'atto dell'iscrizione, tramite autocertificazione e tramite presentazione della documentazione comprovante le situazioni non autocertificabili.

4. L'ufficio competente procederà ad effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria, tranne nel caso in cui la dichiarazione mendace non comporti modifica del punteggio attribuito o non arrechi danno ad altri beneficiari.

In ogni caso verrà effettuata la segnalazione alle autorità competenti.

5. Le graduatorie elaborate entro il mese di giugno sono valide fino al 15 dicembre dell'anno di riferimento; quelle elaborate entro il mese di gennaio (per le domande presentate da giugno a dicembre) saranno in vigore fino a marzo/aprile per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali e fino al mese di maggio per l'inserimento presso i nidi privati accreditati.

6. La graduatoria verrà formulata con la collaborazione del Comitato di Gestione che supporterà il lavoro dell'ufficio amministrativo in modo particolare per i casi, trattati nel rispetto della privacy, non esattamente riconducibili alle varie tipologie espresse nella tabella dei punteggi approvata dal Consiglio Comunale con apposito atto e pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione

Comunale. Delle sedute del Comitato di Gestione verrà redatto apposito verbale; conclusi i lavori, con determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio, la graduatoria completa verrà approvata e sarà disponibile presso gli uffici preposti.

Entro il mese di settembre di ogni anno verrà pubblicata sul sito l'intera graduatoria comprensiva anche dei bambini rimasti in lista d'attesa, il cui nome verrà riportato in ordine di punteggio. Con le stesse modalità verranno pubblicate entro il mese di marzo anche le graduatorie formulate nel mese di gennaio.

Art. 9 - Assegnazione dei posti – rinunce temporanee e definitive

1. Il numero delle nuove ammissioni per ogni anno educativo è determinato dalla differenza tra il numero massimo dei bambini ammissibili ed il numero delle domande di riconferma al posto.

2. L'assegnazione del posto viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento, tenuto conto dell'ordine di preferenza per il servizio indicato nella domanda d'iscrizione e compatibilmente con i posti a tempo pieno o part time disponibili per la nuova domanda presso le strutture indicate nella domanda stessa.

3. L'Ufficio comunale competente, seguendo la graduatoria di pertinenza, comunica, per iscritto, alle famiglie l'assegnazione del posto nei nidi d'infanzia comunali. Le famiglie devono confermare o rinunciare al posto entro il termine indicato nella comunicazione stessa che verrà recapitata o a mezzo PEC (in caso la famiglia disponga della casella di posta specifica), o e – mail, o con raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato ritiro della raccomandata o di mancata risposta entro il termine stabilito, il nominativo del bambino viene posto d'ufficio in calce alla graduatoria di riferimento.

La famiglia, in forma scritta, potrà rinunciare temporaneamente al posto nido comunale offerto rimanendo in graduatoria per un tempo massimo di tre mesi dalla data della rinuncia.

Se entro tale periodo la famiglia non verrà contattata nuovamente il nominativo del bambino verrà posto in calce alla graduatoria quale rinuncia definitiva e potrà essere presentata una nuova domanda per l'anno in corso entro i termini delle iscrizioni di dicembre.

La rinuncia definitiva al posto nido comunale, sempre espressa in forma scritta, comporta la cancellazione dalla graduatoria per tutto l'anno educativo, salvo i casi in cui la famiglia opti per la frequenza ad un servizio privato accreditato con corresponsione del voucher da parte del Comune di Pordenone, ove possibile.

4. A parità di punteggio attribuito in graduatoria, ha la precedenza il bambino che per la sua età forma un gruppo sezione omogeneo o i gemelli non rientranti tutti in prima istanza negli ammessi rispetto al o ai fratelli.

Inoltre, nel caso di bambini di pari età e punteggio, si procede mediante estrazione a sorte alla presenza di almeno un membro esterno del Comitato di Gestione. Di questo verrà predisposto apposito verbale.

5. Per domande presentate per due o più fratelli nello stesso anno educativo e inseriti nelle graduatorie delle relative sezioni, qualora solo un bambino rientri negli ammessi nei nidi comunali, saranno previste, se richieste dalla famiglia, particolari agevolazioni economiche per l'inserimento presso i nidi privati accreditati di entrambi i fratelli, su libera scelta della famiglia e compatibilmente con la disponibilità di posti e con le risorse di bilancio.

6. In via eccezionale, possono essere accolti nei nidi d'infanzia, con apposito provvedimento dirigenziale, qualora ci fossero posti disponibili, bambini non inseriti nelle graduatorie, in casi di urgente, gravissima necessità documentata da servizi pubblici preposti.

Art. 10 – Trasferimenti

1. Nei limiti dei posti disponibili, è ammesso il trasferimento tra nidi d'infanzia comunali e accreditati per l'anno scolastico successivo.

2. Le domande di trasferimento devono essere, di norma, presentate contestualmente alla domanda di riconferma al nido per l'anno successivo. In casi particolari tale richiesta, motivata, potrà essere presa in considerazione anche in corso d'anno e il trasferimento verrà accordato se ci saranno tutti i presupposti per poterlo attuare (disponibilità di posti, disponibilità economiche a bilancio, ecc.).

3. Le domande di trasferimento sono evase in base alla disponibilità dei posti presso la nuova sede richiesta secondo l'ordine decrescente di punteggio originariamente attribuito in graduatoria, fatta salva, in ogni caso, la priorità sia delle domande di trasferimento che della nuova domanda presentata, per i bambini diversamente abili o segnalati dai Servizi Sociali del Comune.

TITOLO TERZO – FREQUENZA NIDI D'INFANZIA E TARIFFE

Art. 11 – Incontro di presentazione del servizio – inizio della frequenza

1. Entro la prima quindicina del mese di luglio è convocato un primo incontro dei genitori dei bambini nuovi accolti nei nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo entrante per la presentazione del servizio.

In tale sede verrà definita la data di inizio della frequenza, che viene concordata con le singole famiglie tenendo presente il sistema dell'inserimento di gruppo, che inizia, salvo casi eccezionali, entro il mese di settembre. Dalla data di disponibilità ad iniziare l'inserimento, comunicata tramite lettera, decorre il pagamento della tariffa mensile, secondo quanto disposto dalla disciplina delle tariffe, indipendentemente dalla data di effettivo inizio della frequenza.

2. I bambini accolti nei nidi d'infanzia comunali ad anno scolastico in corso iniziano a frequentare dopo l'accettazione del posto da parte della famiglia, previo colloquio con l'educatrice di riferimento del nido; il pagamento della retta decorrerà dalla data di disponibilità del posto comunicata in forma scritta.

Art. 12 – Frequenza

1. I bambini già frequentanti il servizio l'anno educativo precedente che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre non possono essere riammessi ad usufruire del nido per il nuovo anno educativo essendo per loro prevista l'ammissione alla scuola dell'infanzia salvo i casi previsti all'articolo 6 – comma 4.

2. I bambini già frequentanti il servizio l'anno educativo precedente che compiono il terzo anno di età dopo il 31 dicembre dell'anno in questione possono essere riammessi ad usufruire del servizio nido per il nuovo anno educativo fino alla data di ammissione alla scuola dell'infanzia.

Art. 13 - Ritiri - Assenze - Mantenimento del diritto alla frequenza

1. La famiglia può ritirare il bambino dalla frequenza, in qualunque momento.

2. Per non incorrere in penalità, il ritiro deve essere formulato, in forma scritta, entro il giorno 10 del mese precedente al ritiro stesso. In caso contrario verrà addebitata alla famiglia la retta base del mese successivo per l'orario solitamente fruito. Qualora il ritiro avvenga dopo il mese di marzo la famiglia è tenuta a pagare la retta suddetta fino al mese di giugno secondo quanto previsto dalla disciplina delle tariffe.

3. Quando il bambino non possa frequentare il nido per motivi di salute o per altre cause, la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente il nido.

4. L'assenza ingiustificata del bambino per più di trenta giorni consecutivi di apertura del servizio (compresi sabati e giorni festivi) comporta di norma la dimissione d'ufficio dal nido e il posto è reso

disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità. Analogamente si procederà in caso di frequenza di nidi privati accreditati con voucher comunale.

5. In caso di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di sessanta giorni consecutivi, durante il quale il pagamento della tariffa è comunque dovuto, con l'applicazione dell'abbattimento previsto dalla disciplina delle tariffe in vigore.

Decorso tale periodo, il bambino è, di norma, dimesso dal nido e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità, che saranno valutati dal Responsabile del Servizio sentito il parere del Comitato di Gestione.

Nei casi di comprovata gravità per i quali si rende necessaria una assenza superiore ai 60 giorni è possibile chiedere il mantenimento del diritto alla frequenza anche fino al termine dell'anno educativo. In tal caso, la famiglia potrà presentare apposita domanda per la riconferma al posto per l'anno successivo. Per il periodo di assenza con mantenimento del diritto alla frequenza è dovuto il pagamento secondo quanto previsto dalla disciplina delle tariffe.

Analogamente si procederà in caso di frequenza di nidi privati accreditati con voucher comunale

Art. 14 - Rette di frequenza – Definizione “Nucleo familiare”

L'accoglienza presso i nidi d'infanzia comunali prevede una partecipazione finanziaria degli utenti regolata, oltre che da quanto previsto nel presente regolamento, dalla disciplina generale delle tariffe per la frequenza ai nidi d'infanzia gestiti in forma diretta approvata dai competenti organi comunali.

Tale disciplina tiene conto della capacità contributiva della famiglia e prevede tariffe distinte per orario di utilizzo del servizio.

Per la determinazione della retta di frequenza mensile agevolata da corrispondere per la frequenza ai Nidi d'Infanzia Comunali si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Per accedere alla prestazione sociale agevolata la domanda di ammissione e riammissione al nuovo anno educativo, dovrà essere corredata dall'attestazione I.S.E.E. che dovrà contenere i dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno in corso.

Se tale attestazione non sarà disponibile al momento dell'iscrizione, potrà essere consegnata all'ufficio competente entro il mese di settembre per poter permettere il calcolo della retta di frequenza o comunque entro i primi giorni di frequenza del servizio.

La mancata presentazione della suddetta attestazione entro i termini suddetti comporterà la decadenza dalla possibilità di accesso alle rette agevolate con conseguente applicazione della retta massima mensile, riferita alla fascia oraria di utilizzo del servizio.

E' data facoltà di presentare l'attestazione ISEE anche in corso d'anno. In questo caso la nuova retta decorrerà dal mese successivo a quello della presentazione dell'attestazione in parola.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del minore per il quale è richiesta l'ammissione o la riammissione al servizio a cui fare riferimento per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente da utilizzarsi per la determinazione della retta di frequenza è quello previsto da D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successive modifiche in caso di genitori coniugati o conviventi.

Negli altri casi, valutata la particolarità dei servizi all'infanzia offerti, al cui costo sono tenuti a contribuire entrambi i genitori (qualora il bambino sia da loro riconosciuto), si considererà come facente parte del nucleo familiare anche il genitore non residente nello stesso luogo del bambino, salvo sia intervenuta una sentenza che attesti il mancato supporto di uno dei genitori al figlio o l'abbandono dello stesso; tali situazioni di mancata cura o di mancato percepimento dell'assegno di mantenimento dovranno essere attestate da relazione di servizi pubblici competenti o da procedura giudiziaria non andata a buon fine.

In questi casi verrà richiesto anche l'I.S.E.E. del genitore non convivente con il bimbo per cui si chiede l'inserimento al nido; se questo risulta convivente con altre persone, verrà richiesto un

I.S.E.E. di prestazione che verrà elaborato dai C.A.F. convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio amministrativo competente provvederà al calcolo del nuovo I.S.E.E. sommando l'I.S.E. dei due genitori e suddividendolo secondo il nuovo coefficiente che prenderà in considerazione entrambe le figure genitoriali.

Qualora a seguito di morte o di abbandono di uno dei due genitori, si instauri un nuovo rapporto di convivenza verrà considerato facente parte del nuovo nucleo familiare il nuovo convivente.

TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Art. 15 - Calendario ed orari

1. Il calendario dell'attività annuale del nido d'infanzia è definito nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e della normativa vigente in materia di servizi alla prima infanzia.

L'apertura del nido ha inizio, di norma, dal 1° di settembre.

Qualora ci sia in congruo numero di richieste da parte dell'utenza e l'Amministrazione comunale disponga di sufficienti risorse economiche può essere previsto un prolungamento estivo del servizio, di norma, pari a due o tre settimane.

Tale prolungamento si svolgerà alle medesime modalità del servizio nido, con orario più contenuto e potrà prevedere sia l'impiego di personale interno, qualora vi sia la disponibilità da parte dello stesso, sia l'impiego di personale esterno reclutato attraverso ditte o cooperative del settore. La retta dovuta per la frequenza del prolungamento estivo sarà calcolata con le medesime modalità del servizio nido.

I periodi di chiusura, oltre a quelli definiti dalla normativa vigente, potranno essere stabiliti dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del calendario.

2. Il nido d'infanzia è aperto di norma tutti i giorni feriali, escluso il sabato, secondo le seguenti modalità:

- dalle ore 7.30 alle ore 13.00

- dalle ore 7.30 alle ore 16.00 compatibilmente con la disponibilità dei posti

- dalle ore 7.30 alle ore 17.30 compatibilmente con la disponibilità dei posti e, nel caso il bambino abbia entrambi i genitori in attività lavorativa oltre le ore 16.00, ovvero, terminando prima delle ore 16.00, abbia un luogo di lavoro lontano che non gli permetta di raggiungere il nido entro le ore 16.00. Tale possibilità potrà essere fruita solo nei giorni di effettivo impegno lavorativo di entrambi i genitori.

La fruizione del servizio fino alle ore 17.30 è consentita anche in caso di ricovero ospedaliero di uno dei genitori (a cui si aggiunge l'impegno lavorativo fino o oltre le ore 16 dell'altro genitore).

L'entrata al nido è possibile dalle ore 7.30 alle ore 9.00, salvo casi particolari da valutare di volta in volta.

3. Tenuta presente la disponibilità dei posti in entrambi i servizi, l'orario di permanenza del bambino al nido è comunque flessibile e sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino, a quelle della famiglia e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito.

4. Ogni inizio d'anno educativo verrà esposto all'albo del nido d'infanzia il calendario di massima delle iniziative che prevedono la partecipazione familiare e che si terranno presso il nido stesso (festa di Natale, festa di fine anno, ecc.).

Art. 16 - Sezioni e Rapporti numerici

1. I nidi d'infanzia si articolano in sezioni organizzate in piccoli gruppi educativi che favoriscono anche l'interazione tra bambini di abilità ed età diverse.
2. I bambini riconfermati e i nuovi iscritti costituiscono gruppi di bambini di cui è responsabile l'intero gruppo di lavoro degli operatori.
Il gruppo viene diviso anno per anno tenendo conto:
 - dell'età dei bambini presenti;
 - del loro profilo di sviluppo;
 - della loro biografia formativa;
 - del rispetto dei rapporti numerici di cui alla normativa regionale e al presente regolamento e alla luce dei seguenti criteri:
 - a. corresponsabilità educativa dei gruppi di lavoro;
 - b. creazione nel tempo dei legami significativi con i pari e con gli adulti del nido;
 - c. apertura all'incontro sociale dei bambini;
 - d. sviluppo della capacità dei bambini nell'aiutarsi al fare.

L'organizzazione quindi delle sezioni da risposta a ciascun bambino che da una parte necessita di legami significativi ma che progressivamente diventa più socievole e sociale.

Pertanto i gruppi sezione formati annualmente prevedranno anche la possibilità di gruppi di intersezione con bambini di pari età o di età diverse.

Tutto questo tiene conto della attuale situazione sociale ed economica che prevede una attenta e affettuosa flessibilità in relazione ad una maggiore mobilità e dinamicità della richiesta.

Il Responsabile, sentiti i referenti dei gruppi educativi, elabora una specifica e formale proposta della composizione delle sezioni e la presenta al Comitato di Gestione per l'avvallo.

3. L'organico del nido d'infanzia deve assicurare il funzionamento del servizio e garantire un rapporto numerico educatore/bambino accolto, ove con il termine accolto si intende il bambino iscritto al servizio, frequentante e segnato nel registro quale presente o assente, in relazione alla sua permanenza nel servizio, secondo quanto sotto specificato:
 - 1. non superiore a 5 bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 3 ed i 10 mesi;
 - 2. non superiore a 6 bambini per ogni educatore se tutti i bambini del gruppo raggiungono un'età superiore ai 10 mesi;
 - 3. non superiore a 7 bambini per ogni educatore in relazione a gruppi di bambini di età compresa tra i 16 e i 20 mesi;
 - 4. non superiore a 8 bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa tra i 20 e i 36 mesi.

In presenza di bambini diversamente abili o in particolari condizioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore bambini può essere diminuito oppure viene previsto personale aggiuntivo in relazione al numero e alla gravità dei casi

Art. 17 - La programmazione pedagogica ed organizzativa

1. La giornata al nido è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco strutturato e in attività di cura sulla base di uno specifico progetto educativo.
2. Il nido d'infanzia adotta un progetto educativo che deve esplicitare gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate, le modalità organizzative, le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi. In un'ottica di trasparenza e corresponsabilità, il servizio promuove la condivisione del progetto educativo con le famiglie. Per favorire la piena integrazione dei bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, deve essere elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e con la famiglia, un progetto educativo specifico.

3. Il progetto viene elaborato dagli operatori del nido che ne garantiscono la realizzazione, la verifica e la documentazione.

4. Ogni nido è dotato di un apposito luogo al quale è affissa la seguente documentazione: l'autorizzazione al funzionamento ovvero la segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'art. 33 del D.P. Reg. 4 ottobre 2011, n. 230, la Carta dei Servizi, il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nel servizio, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza e il menù concordato e validato dall'Azienda per i Servizi Sanitari di riferimento.

5. La programmazione, redatta annualmente dal personale dei nidi d'infanzia prevede :

- l'utilizzo delle risorse umane,
- l'organizzazione e la gestione degli spazi,
- la scansione dei tempi e il ritmo delle attività,
- la scelta dei materiali ludico-didattici,
- le modalità di rapporto con le famiglie e con il territorio,
- le iniziative particolari che si svolgeranno in corso d'anno.

6. Per favorire il primo distacco nella vita del bambino dalla sua famiglia è prevista una fase di inserimento graduale con la presenza nel nido, per il tempo necessario, di un familiare.

7. Per i bambini che hanno già frequentato il nido l'anno precedente è previsto di norma, per i primi cinque giorni di utilizzo del servizio, l'orario fino alle ore 13.00 per garantire loro un rientro graduale dopo le vacanze estive.

8. Il gruppo - sezione costituisce il modulo organizzativo di base per l'attuazione del progetto educativo e si pone in dialogo aperto e costante con il contesto più ampio del nido. I gruppi sezione nel nido sono distinti per fasce d'età.

Aggregando i bambini per età omogenea, la sezione privilegia la continuità e la stabilità dell'esperienza educativa e di crescita.

E' prevista l'organizzazione di piccoli gruppi educativi al fine di favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità ed è possibile l'organizzazione in gruppi - sezione misti per età, per bambini di età superiore ai 12 mesi, sulla base di specifici progetti educativi.

Art. 18 – Alimentazione

1. Il momento del pasto assume importante valenza educativa anche grazie al confezionamento dei cibi presso la cucina interna.

2. Il menù adottato dai nidi d'infanzia è approvato dalla locale Azienda per i servizi sanitari tenendo conto delle linee guida dell'Amministrazione regionale.

3. Esso è strutturato in modo da garantire ai bambini un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.

4. Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali, in seguito a presentazione di certificato medico attestante problemi nutrizionali, o per esigenze collegate alla cultura o alle convinzioni religiose delle famiglie.

Art. 19 - Assistenza sanitaria e assicurazioni

1. All'atto dell'ammissione i genitori devono produrre copia dell' attestazione delle vaccinazioni effettuate per il loro bambino.
2. Se il bambino non ha effettuato le vaccinazioni previste per scelta della famiglia, la domanda verrà accolta ugualmente e di questo verrà data comunicazione ai competenti uffici dell'ASS.
3. Per la riammissione dopo assenza per malattia vengono seguite le disposizioni dell'ASS.
4. Tutti i bambini accolti nei nidi d'infanzia, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

TITOLO QUINTO - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE - ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 20 - Organismi collegiali

1. I nidi d'infanzia rispettano e valorizzano il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio.
2. Le famiglie, assieme agli educatori, collaborano alla definizione delle scelte educative e contribuiscono alla programmazione e verifica delle attività attraverso i seguenti organismi collegiali:
 - a) il Comitato di Gestione
 - b) l'Assemblea dei genitori
 - c) l'Assemblea di servizio del personale

Art. 21 - Comitato di gestione

1. Il Comitato di Gestione è un organismo unico per entrambi i nidi ed è così composto:
 - quattro rappresentanti dei genitori, due per nido, eletti dalla relativa Assemblea
 - quattro rappresentanti del personale, due per nido, eletti dalla relativa Assemblea, di cui due appartenenti al personale ausiliario.
 - tre rappresentanti del Consiglio Comunale, due di maggioranza e uno di minoranza.
2. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica 3 anni. Essi decadono dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. I componenti decadono inoltre dall'incarico in caso non abbiano più titolo per far parte delle rispettive assemblee.
3. Nella prima seduta dopo la nomina vengono eletti il Presidente ed il Vicepresidente, scelti preferibilmente tra i rappresentanti dei genitori.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualevolta lo decida il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di non meno di 6 componenti, di cui almeno un rappresentante dei genitori.
6. Il Comitato esprime pareri e formula proposte sul funzionamento e sugli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio, collabora alla definizione della graduatoria di accesso ai nidi d'infanzia, contribuisce alla definizione della Carta dei Servizi, promuove iniziative aggreganti di carattere culturale, formativo e ludico all'interno del nido ed in forma integrata con il territorio, le istituzioni e la cittadinanza.
7. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio o altro funzionario da lui delegato con funzione anche di segretario verbalizzante. Può inoltre partecipare alle sedute chiunque altro il Comitato, con decisione a maggioranza, ritenga opportuno.

8. Le convocazioni delle sedute sono effettuate con avvisi scritti, da trasmettere o a mano o a mezzo e - mail contenenti l'ordine del giorno, da recapitare agli interessati con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

9. Per ogni seduta verrà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente.

10. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita del nido d'infanzia, il Comitato di Gestione convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea dei genitori per illustrare i programmi ed il funzionamento dei servizi e per un dibattito sugli indirizzi organizzativi e pedagogici.

In caso di assenza del Comitato l'assemblea viene convocata dall'Assessore competente.

In caso di assenza del Presidente assumerà i suoi compiti il Vicepresidente.

Art. 22 - Assemblea dei genitori

1. L'Assemblea dei genitori è composta da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale di ciascuno dei bambini iscritti al nido ed è presieduta, di norma, dal Presidente del Comitato di Gestione.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute dopo la chiusura della normale attività di nido presso una delle due strutture ed alle stesse assiste il responsabile del Servizio o un suo delegato.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Comitato con avviso da affiggersi all'albo del nido con almeno 7 giorni di anticipo.

4. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante. Lo stesso sarà affisso all'albo della struttura ed inviato all'Amministrazione comunale.

5. Le funzioni dell'Assemblea sono di due ordini:

- a) di organismo di base, per l'elezione dei rappresentanti delle famiglie in seno al Comitato di Gestione;
- b) di organismo di partecipazione permanente alla vita del nido.

Art. 23 - Elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione, tutti i componenti dell'Assemblea sono elettori ed eleggibili.

2. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quindici, su invito del Presidente - o, ove non esista, dall'Assessore competente - si dà avvio all'elezione designando fra i genitori due scrutatori.

3. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di voto, sarà affisso l'elenco dei genitori che hanno offerto la propria disponibilità.

4. Ciascun elettore può indicare nella scheda non più di due nominativi di genitori del proprio nido.

5. La votazione avviene a scrutinio segreto.

6. Chiusa la votazione, il Presidente, coadiuvato da due scrutatori, procede allo spoglio delle schede, accerta il risultato e proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

7. Non possono far parte contemporaneamente del Comitato di Gestione entrambi i genitori di un bambino.

8. Delle operazioni di voto è redatto verbale che viene affisso all'albo della struttura e consegnato in copia all'Ufficio Nidi e Infanzia per il successivo inoltro all'Amministrazione comunale.

9. In ogni momento, entro il triennio di validità delle nomine, in caso di rinuncia o comunque di cessazione dall'incarico di un rappresentante dei genitori nel Comitato, lo stesso viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti se ancora frequentante il servizio. Solo in caso di mancanza di possibili sostituti, si procede ad una nuova votazione, con le modalità esplicitate nel presente articolo.

TITOLO SESTO – IL PERSONALE

Art. 24 - Figure professionali

1. Al funzionamento dei nidi d'infanzia concorrono il responsabile del servizio, il personale educativo, gli assistenti ai servizi socio educativi, i cuochi e i referenti di struttura i cui profili sono riportati di seguito a titolo indicativo e che svolgono mansioni e compiti esigibili secondo i Contratti collettivi di lavoro.

2. Il responsabile del servizio principalmente sovrintende all'organizzazione, alla gestione e all'erogazione del servizio nidi curando la gestione del personale e dell'utenza nonché le attività connesse.

3. I referenti di struttura, in collaborazione con il restante personale e con il responsabile del Servizio, svolgono compiti di elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale del nido e riferiscono al responsabile del Servizio in merito al funzionamento del nido cui sono preposti.

4. Gli educatori svolgono funzioni e compiti relativi all'educazione e alla cura dei bambini, alla relazione con le famiglie e collaborano con i referenti di struttura per il buon funzionamento del servizio e quant'altro sia previsto dalla normativa contrattuale per il relativo profilo professionale.

5. Gli assistenti ai servizi socio educativi svolgono compiti di cura, pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento del servizio e quant'altro sia previsto dalla normativa contrattuale per il relativo profilo professionale.

6. I cuochi curano il confezionamento dei pasti in base alle esigenze dei bambini delle varie età e collaborano con il restante personale per la realizzazione del progetto educativo e quant'altro sia previsto dalla normativa contrattuale per il relativo profilo professionale.

7. L'attività di tutto il personale si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno.

8. Le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego, lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutto il personale sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo di lavoro regionale e dai regolamenti.

Art. 25 - Assemblea di servizio del personale

1. L'assemblea di servizio del personale è costituita da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso i nidi; è presieduta dal Responsabile del servizio.

2. L'assemblea si riunisce, utilizzando le ore sociali al di fuori dell'orario di apertura dei servizi all'utenza, su convocazione del Responsabile del servizio o su richiesta motivata dell'Amministrazione o di almeno il 50% dei componenti l'assemblea stessa. Può essere prevista anche la convocazione dell'assemblea disgiunta per servizio.

3. Oltre ai compiti ad essa affidati dalle vigenti norme, è compito dell'assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del servizio ed elaborare le strategie di intervento, ove le stesse comportino il coinvolgimento di tutto il personale.

4. Per quanto attiene alle elezioni dei componenti l'assemblea all'interno del Comitato di Gestione di cui all'art. 21 sono eleggibili solo i dipendenti di ruolo.

Art. 26 - Collegio degli educatori

1. Il collegio degli educatori è composto da tutto il personale educativo assegnato al nido stesso ed è presieduto dal referente di struttura di ciascun nido.

2. E' compito del collegio definire in concreto e in attuazione delle direttive del responsabile del servizio la programmazione delle attività, specificandone modi e tempi, per il perseguimento degli obiettivi, attuare le modalità dei rapporti con le famiglie, discutere di tutte le problematiche del nido.

3. Il collegio si riunisce di norma almeno due volte al mese e tutte le volte che il Responsabile del servizio lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno il 50% degli educatori.

Art. 27 - Formazione permanente

I corsi di formazione ed aggiornamento per tutte le figure professionali che operano nei nidi d'infanzia sono elemento fondamentale per garantire una adeguata e crescente professionalità e sono organizzati nell'ambito del piano annuale della formazione del Comune di Pordenone che può avvalersi dell'iniziativa di altri Enti.

TITOLO SETTIMO – SERVIZI INTEGRATIVI, SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI

SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 28 - Obiettivi e caratteristiche

1. I servizi integrativi per la prima infanzia ampliano l'offerta educativa rispetto ai nidi d'infanzia e si caratterizzano per la flessibilità della fruizione ed organizzazione. Tali servizi offrono soluzioni diversificate, sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti. Non prevedono, salvo nei casi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia, il servizio mensa e zone destinate al riposo.

Art. 29 - Spazi gioco

1. Rientrano nella tipologia di servizi integrativi gli Spazi gioco per bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi di età che promuovono, in un contesto organizzato, occasioni ludiche, relazionali e di socialità tra i bambini.

2. Lo Spazio gioco prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia, anche su giornate non continuative e, comunque, mai superiore alle cinque ore giornaliere e, di norma, non inferiore alle due ore giornaliere. La capienza del servizio viene determinata in base alla S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

3. Lo Spazio gioco adotta un progetto educativo che deve esplicitare gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate, le modalità organizzative, le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il

raggiungimento degli obiettivi. Qualora il servizio sia ubicato in una struttura condivisa con altro servizio, il progetto educativo deve indicare le modalità organizzative e strutturali che, pur in un'ottica di continuità e collegamento, garantiscano la non interferenza fra i diversi servizi. In un'ottica di trasparenza e corresponsabilità, il servizio promuove la condivisione del progetto educativo con le famiglie. Per favorire la piena integrazione dei bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, deve essere elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e con la famiglia, un progetto educativo specifico.

4. Lo Spazio gioco, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.

5. Le figure professionali di riferimento sono le stesse previste dall'art. 23 relativamente ai nidi d'infanzia.

6. Per l'organizzazione del servizio si fa riferimento ad apposito regolamento.

Art. 30 - Centro Gioco per bambini e genitori

1. Il Centro per bambini e genitori è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure adulte di riferimento, concordate comunque con la famiglia. Esso promuove occasioni di gioco e socialità per i bambini e per gli adulti accompagnatori. Verso questi ultimi, inoltre, il servizio si propone quale stimolo e supporto alla funzione genitoriale ed educativa.

2. La frequenza dei bambini e del loro accompagnatore è da intendersi esclusivamente contemporanea.

3. Gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione delle proposte educative del Centro gioco; in ciò sono coordinati dagli educatori secondo una logica di corresponsabilità con gli stessi.

4. Il servizio non prevede spazi specificatamente adibiti per il sonno e per la mensa.

5. Per l'organizzazione del servizio si fa riferimento ad apposito regolamento.

SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI

Art. 31 - Obiettivi e caratteristiche

1. I Servizi sperimentali rispondono, con caratteristiche organizzative e strutturali diverse da quelle dei nidi e dei servizi integrativi, a specifiche esigenze presenti sul territorio e sono rivolti i bambini fra i dodici e i trentasei mesi.

2. I Servizi ricreativi offrono ai bambini fra i diciotto e i trentasei mesi opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier, ovvero occasioni di gioco e socializzazione, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene. Non possono prevedere la somministrazione di pasti e non possono essere dotati di locali specifici per il riposo dei bambini.

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che contiene le disposizioni che regolano i servizi educativi per la prima infanzia, entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge. Dalla data di esecutività dello stesso ogni diversa o contrastante disposizione non trova efficacia.